

**DELIBERA N. 8/25/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

**(PROC. N. 2231/DDA/GDS - DDA/14440 - <http://filmez.site>)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 febbraio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**14440**, pervenuta in data 3 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000168), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Vision Distribution S.p.A., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://filmez.site>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

| TITOLARE                   | TITOLO            | ANNO | LINK                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vision Distribution S.p.A. | Dieci minuti      | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/dieci-minuti-2024/">https://filmez.site/film/dieci-minuti-2024/</a>                     |
| Vision Distribution S.p.A. | Romeo è Giulietta | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/romeo-e-giulietta-2024/">https://filmez.site/film/romeo-e-giulietta-2024/</a>           |
| Vision Distribution S.p.A. | Caracas           | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/caracas-2024/">https://filmez.site/film/caracas-2024/</a>                               |
| Vision Distribution S.p.A. | Offline           | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/falla-girare-2-offline-2024/">https://filmez.site/film/falla-girare-2-offline-2024/</a> |
| Vision Distribution S.p.A. | Priscilla         | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/priscilla-2023/">https://filmez.site/film/priscilla-2023/</a>                           |
| Vision Distribution S.p.A. | Enea              | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/enea-2023/">https://filmez.site/film/enea-2023/</a>                                     |

|                            |                          |      |                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vision Distribution S.p.A. | Confidenza               | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/confidenza-2024/">https://filmez.site/film/confidenza-2024/</a>                       |
| Vision Distribution S.p.A. | Troppo azzurro           | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/troppo-azzurro-2023/">https://filmez.site/film/troppo-azzurro-2023/</a>               |
| Vision Distribution S.p.A. | Il vangelo secondo Maria | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/vangelo-secondo-maria-2023/">https://filmez.site/film/vangelo-secondo-maria-2023/</a> |
| Vision Distribution S.p.A. | Eravamo bambini          | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/eravamo-bambini-2023/">https://filmez.site/film/eravamo-bambini-2023/</a>             |
| Vision Distribution S.p.A. | Cassamortari 2           | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/ari-cassamortari-2024/">https://filmez.site/film/ari-cassamortari-2024/</a>           |
| Vision Distribution S.p.A. | Shoshana                 | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/shoshana-2023/">https://filmez.site/film/shoshana-2023/</a>                           |
| Vision Distribution S.p.A. | Ma chi ti conosce        | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/ma-chi-ti-conosce-2024/">https://filmez.site/film/ma-chi-ti-conosce-2024/</a>         |
| Vision Distribution S.p.A. | La coda del diavolo      | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/la-coda-del-diavolo-2024/">https://filmez.site/film/la-coda-del-diavolo-2024/</a>     |
| Vision Distribution S.p.A. | Un oggi alla volta       | 2024 | <a href="https://filmez.site/film/un-oggi-alla-volta-2023/">https://filmez.site/film/un-oggi-alla-volta-2023/</a>       |

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* oggetto di istanza risulta registrato dalla società NameCheap Inc., contattabile alla e-mail [dmca@namecheap.com](mailto:dmca@namecheap.com) e [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com), con sede in 4600 E Washington St, suite 305, Phoenix, AZ 85034, Stati Uniti, per conto di un gestore non identificabile; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi

di *hosting* sono forniti dalla società VEESP, con sede in Tirgonu iela 17, LV-3401, Liepaja, Lettonia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse@veesp.com](mailto:abuse@veesp.com) e [noc@veesp.com](mailto:noc@veesp.com), [a.ivanov@veesp.com](mailto:a.ivanov@veesp.com), cui risultano riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi;

4. con comunicazione del 6 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000178), la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2231/DDA/GDS** relativo all'istanza DDA/**14440**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 6 febbraio 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della

comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://filmez.site>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://filmez.site>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://filmez.site> nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a

tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 febbraio 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella